



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 134**

**OGGETTO: Proposta di determinazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2024**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTIDUE**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18:30**, nel Palazzo Municipale, in sessione Straordinaria si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>BOCCARDO STEFANO</b>	Sindaco	Sì
<b>LAMBERTO CHIARA</b>	Vice Sindaco	Sì
<b>FIUME TERESA</b>	Assessore	No
<b>DI TOMMASO GIOVANNI</b>	Assessore	Sì
<b>ROLLE' MICHELE</b>	Assessore	Sì
	Totale Presenti	4
	Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BOCCARDO STEFANO**, nella sua qualità di Sindaco - Presidente -assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta n° 141 del 07/11/2023 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto:  
**“PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI  
- TARI - PER L'ANNO 2024”;**

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

**DELIBERA**

Di approvare la proposta n° 141 del 07/11/2023 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto:  
**“PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI  
- TARI - PER L'ANNO 2024”.**

\*\*\*

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

---

## PROPOSTA N. 141

GIUNTA COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

---

---

CANDIOLO, LI 07/11/2023

**OGGETTO: Proposta di determinazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2024**

**VISTI:**

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i., modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 40 in data 29 luglio 2021, immediatamente esecutiva;
- In particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che *“4. Le tariffe della Tari sono deliberate dal Consiglio Comunale e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale, a valere per l'anno di riferimento. 5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe.”*;

**CONSIDERATO che:**

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) in base all'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, a oggi tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- La competenza per l'adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;
- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino;
- L'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma

528 della stessa legge – funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità sopra menzionata, tra le altre, le funzioni di:
  1. “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lett. f);
  2. “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
  3. “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”;
- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Con la stessa deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì:
  1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
    4. l’introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei soggetti competenti;
- Con successiva deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2);
- Con determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 il direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell’Autorità medesima ha quindi approvato gli schemi tipo per la redazione della proposta tariffaria e fornito alcuni chiarimenti operativi sull’applicazione del nuovo metodo tariffario riferito al periodo 2022-2025;

#### **DATO ATTO che:**

- L’articolo 8 del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2), approvato con la menzionata deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, prevede un aggiornamento solo biennale del Piano Economico Finanziario approvato dal soggetto gestore;
- Il Co.Va.R. 14 deve quindi terminare l’elaborazione di un documento di aggiornamento del Piano per il biennio 2024-2025, mentre quindi, in attesa di tale aggiornamento, può continuare a essere considerato valido ed efficace quello a suo tempo approvato;
- Sono infatti stati da ultimo approvati, con deliberazione consiliare n. 12 del 28 aprile 2022, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 e il Piano Tariffario 2022, già in precedenza approvati dall’assemblea consortile e predisposti in conformità al menzionato metodo

- tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), approvato da ARERA con la richiamata deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF;
- Sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI ammonteranno in via presuntiva, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a € 802.362,00 e senza considerare gli ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi CONAI;
  - Al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 948.993,00 per l'anno 2024 e a € 948.993,00 anche per gli anni 2025 e 2026, comprensivo della quota che si presume di non riuscire a riscuotere e che sarà accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 110.000,00;
  - L'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che fra l'altro ha introdotto tale comma nel testo normativo, ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]*";
  - Successivamente, l'articolo 43, comma 11, del D.L. n. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "*[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";

**RITENUTO che:**

- Occorra ora procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, da sottoporre al parere dell'organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- In sede di schema di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Occorra quindi comunque esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di tariffe TARI, sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla relativa risorsa nello schema di bilancio di previsione che sarà adottato con successiva deliberazione di questa Giunta Comunale;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;
- Si debba dare atto che sarà portato all'approvazione del Consiglio Comunale l'aggiornamento biennale 2024-2025 al piano economico finanziario 2022-2025 non appena

l'Assemblea del COVAR 14 l'avrà a sua volta approvato, e che contestualmente saranno portate in approvazione le conseguenti tariffe della TARI entro i termini fissati per legge, e così entro il prossimo 30 aprile 2024, variando contestualmente il bilancio di previsione 2024-2026 nel frattempo approvato sulla base delle previsioni di entrata e spesa fondate sul piano economico finanziario 2022-2025 ad oggi vigente;

### **PROPONE**

Di dare atto che alla data attuale si presume che le complessive previsioni di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI Puntuale ammonteranno, per gli anni 2024, 2025 e 2026 a € 802.362,00, inclusi i costi fissi, per trasferimenti diretti al Co.Va.R. 14, e senza considerare gli ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi CONAI.

Di dare atto che, in attesa della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea del COVAR 14 dell'aggiornamento biennale 2024-2025 al Piano Economico Finanziario 2022-2025, il medesimo e il Piano Tariffario 2024 a oggi vigenti, nella versione approvata con deliberazione consiliare n. 17 del 20 aprile 2022 e predisposta in conformità al metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) vengono considerati validi ed efficaci ai fini della redazione delle previsioni di bilancio anche per il prossimo anno 2024.

Di dare atto che sarà portato all'approvazione del Consiglio Comunale l'aggiornamento biennale 2024-2025 al Piano Economico Finanziario 2022-2025 non appena l'Assemblea del COVAR 14 l'avrà a sua volta approvato, e che contestualmente saranno portate in approvazione le conseguenti tariffe della TARI entro i termini fissati per legge, e così entro il prossimo 30 aprile 2024, variando contestualmente il bilancio di previsione 2024-2026.

Di dare atto che, nello schema di bilancio di previsione 2024-2026 che sarà approvato con successiva delibera di questa Giunta Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state previste sulla base della copertura integrale dei costi, per un importo complessivo pari ad € 948.993,00 per l'anno 2024 e a € 948.993,00 anche per gli anni 2025 e 2026, comprensivi della quota che si presume di non riuscire a riscuotere e che sarà accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 110.000,00.

Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l'anno 2024 dovranno garantire un tasso di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100,00%.

Di dare atto che la presente deliberazione, in quanto meramente propositiva di un atto di competenza consiliare, non è soggetta all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per procedere nel corso della medesima seduta ad approvare lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
BOCCARDO STEFANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**